

STATUTO ENTE DEL TERZO SETTORE  
"COMITATO FESTA SANTA CRISTINA ASSOCIAZIONE DI PROMO-  
ZIONE SOCIALE"

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SO-  
CIALE, FINALITA' E ATTIVITA'

Articolo 1

(Denominazione, Sede, Statuto, Durata)

È costituita un'Associazione Ente del Terzo Settore (ETS) denominata "COMITATO FESTA SANTA CRISTINA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", in breve "COMITATO FESTA SANTA CRISTINA APS", con sede in Sepino (CB) alla Pioazza Nerazio Prisco numero 40.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale, all'interno dello stesso comune.

L'Associazione COMITATO FESTA SANTA CRISTINA APS è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, per il seguito "CTS" (Codice Terzo Settore), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare l'eventuale Regolamento di Esecuzione dello Statuto per la disciplina delle attività e degli aspetti organizzativi più particolari.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

( Oggetto sociale, finalità e attività )

L'Associazione è apolitica non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 35 CTS.

L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale:

1) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (Art. 5 CTS comma 1 sub I).

Nello specifico, per quanto riguarda l'attività su citata, costituiscono scopo dell'Associazione:

L'organizzazione e la gestione in primis delle Feste Civili in onore di Santa Cristina da realizzare con eventi e manifestazioni culturali e artistiche di ogni genere che, coniugando storia, tradizioni, fede e cultura, onorino la Santa Patrona di Sepino. Non rientrano nell'oggetto sociale dell'Associazione l'organizzazione di cerimonie prettamente religiose di competenza della Parrocchia di Sepino. L'Associazione può programmare e concordare con il titolare della Parrocchia congiunte attività per la realizzazione di iniziative ed eventi per il conseguimento degli scopi sociali.

2. L'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (Art. 5 CTS comma 1 sub K), che abbiano collegamenti con le festività in onore di Santa Cristina.

3. L'organizzazione, promozione e gestione di attività ed eventi stori-



*Originale Autentico*  
*Cherubino*  
*proli*

co-culturali nei campi delle arti figurative, della fotografia, del cinema, della musica, del teatro, della poesia, della letteratura, della multimedialità, dell'editoria, nonché di qualsivoglia altra iniziativa (mostre, concorsi, concerti, seminari di studio, convegni, pellegrinaggi) finalizzata alla divulgazione della storia di Santa Cristina ed alla tutela delle millenarie tradizioni popolari riferite alla Santa Patrona.

4. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione potrà, inoltre, esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Enti del terzo settore, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali.

Nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto, per conseguire gli scopi indicati, l'Associazione si avvale della collaborazione e stabilisce relazioni con Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici e privati, con il mondo della scuola e con Enti turistici anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Per le finalità e gli scopi dell'oggetto sociale, l'Associazione può stipulare Convenzioni o Protocolli d'Intesa con altre Associazioni, nonché partecipare ad altre Associazioni del Terzo Settore aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione opera nel territorio regionale, nazionale e internazionale.

L'Associazione nello svolgimento della propria attività e nel perseguimento dei propri scopi, può avvalersi di volontari, che possono essere sia associati sia non associati.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

## SOCI

### Articolo 3

#### (Ammissione e Perdita della qualifica di Associato)

All'Associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che decidono di condividere e perseguire gli scopi dell'Associazione e di sottostare al suo Statuto. I Soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti dell'Associazione.

Possono essere Soci sia persone fisiche di ambo i sessi, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. L'Associazione dovrà avere almeno sette persone fisiche associate.

Tutti i Soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali.

Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea.

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare richiesta di ammissione

al Consiglio Direttivo con domanda scritta dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera, in osservanza del principio di non discriminazione, l'ammissione del Socio e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. La domanda di ammissione si considera ratificata entro sessanta giorni dalla presentazione.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante Socio può, entro trenta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a Socio e la qualità di Socio sono a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Le quote associative sono intrasmissibili, non rimborsabili e non rivalutabili.

La qualità di Socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

#### Articolo 4

##### (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

1. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
2. essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
3. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario (Art. 17 CTS);
4. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
5. votare in assemblea purché maggiorenne. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
6. esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta al Presidente dell'Associazione;
7. frequentare i locali dell'Associazione;
8. essere informati di ogni evento o manifestazione promossa dall'Associazione

Gli associati hanno il dovere di:

1. rispettare il presente Statuto, il Regolamento di attuazione, le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione, e tutti gli atti e documenti che regolino le attività dell'associazione;
2. svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
3. versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
4. di sostenere ogni attività dell'Associazione;



*Dirigente Autentico*  
*Valerio De Santis*  
*nota*

5. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

#### Articolo 5 (Esclusione e Recesso)

L'esclusione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi consentendo facoltà di replica. Il Socio, entro trenta giorni dalla notifica dell'esclusione, ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata.

In caso di ricorso, l'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea, il provvedimento di esclusione si intende sospeso.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato e diventa operante con l'annotazione sul libro soci.

I Soci sono esclusi nei seguenti casi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, o commettano azioni ritenute disonorevoli per l'Associazione o che destabilizzino od ostacolino il buon andamento della vita associativa;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- quando si rendono morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;

Il Socio escluso non può essere più riammesso ad eccezione dei soci esclusi per morosità che potranno, previo domanda, essere riammessi pagando la nuova quota di iscrizione e sanando il pregresso.

Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione del Socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro dei Soci.

Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### Articolo 6

##### (Soci Fondatori, Ordinari e Onorari)

I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. Fondatori
- b. Ordinari
- c. Onorari.

Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci Ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

La qualità di Socio Ordinario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività del Socio Ordinario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai Soci Ordinari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro

i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Soci Onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza o che abbiano o possano, con il loro prestigio o merito, contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Tra i Soci Onorari possono essere nominati anche coloro che hanno cariche in Enti pubblici o privati e che possono collaborare o contribuire, nel rispetto e nei limiti delle normative e delle leggi vigenti, al conseguimento degli scopi dell'Associazione. I Soci Onorari vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. Con le stesse modalità di nomina, può essere proposta e deliberata la revoca della qualifica di Socio Onorario. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Ciascun Socio ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione, facendone richiesta al Presidente del Consiglio Direttivo, con le modalità di cui all'articolo 19 del presente Statuto, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese del richiedente.

È consentita la partecipazione di altri Enti del terzo settore, nei limiti e nel rispetto delle normative vigenti, a patto che tale partecipazione non superi più del 50% del totale dei partecipanti.

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

##### Articolo 7

##### (Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori, se nominato;
- l'Organo di Controllo, se nominato.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

##### Articolo 8

##### (Assemblea)

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e determina gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione; il Consiglio Direttivo provvede all'attuazione delle decisioni da essa assunte.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal secondo Vicepresidente più anziano, ed in



*Orizzonte Antares*  
*12/10/2019*  
*netto*

assenza di questi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, sms, whatsapp, inviata almeno sette giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

È obbligo del socio comunicare una eventuale variazione dei dati.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è regolarmente costituita anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci e sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti espressi dai presenti.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo; il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori, se nominato; l'Organo di Controllo, se nominato.
- Approva: il Bilancio o Rendiconto di ogni esercizio; il Programma di Attività e il Bilancio Sociale.
- Delibera sull'attuazione di investimenti che impegnano l'Associazione per oltre un terzo del proprio patrimonio.
- Delibera sull'alienazione di beni di proprietà dell'Associazione di valore superiore di un sesto del patrimonio dell'Associazione.
- Stabilisce la quota associativa per gli Associati su indicazione del Consiglio Direttivo.
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti (Art. 28 CTS).
- Si esprime sui ricorsi dei Soci avversi alla delibera della loro esclusione.
- Delibera la nomina dei Soci Onorari su proposta del Consiglio Direttivo.
- Approva l'eventuale Regolamento di Esecuzione dello Statuto (Art. 1) predisposto dal Consiglio Direttivo per la disciplina delle attività dell'Associazione e degli aspetti organizzativi particolari.
- Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
- Delibera su tutto quanto viene ad essa proposto dal Consiglio Direttivo, dai Soci, e sugli altri oggetti ad essa espressamente attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

Nelle deliberazioni del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione o su sup-

porto informatico, in libera visione a tutti gli associati. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali delle Assemblies dei Soci.

#### Articolo 9 (Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'Assemblea Straordinaria delibera: sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione, scioglimento e liquidazione dell'Associazione, nonché sulla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea Straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti e, in seconda convocazione e nelle eventuali convocazioni successive, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto secondo quanto stabilito all'art. 14 del presente Statuto.

#### Articolo 10 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione ed è formato da un numero di membri, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici), eletti dall'Assemblea dei Soci che ne determina il numero.

I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra i Soci persone fisiche e durano in carica tre esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo.

Il Consiglio Direttivo risponde direttamente all'Assemblea dei Soci che può disporre la revoca.

Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea dei Soci provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, o dal secondo Vicepresidente più anziano ed in assenza di questi dal membro presente più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da parte del Presidente da spedirsi, almeno 5 giorni prima della data fissata, a mezzo lettera, fax, e-mail, sms, WhatsApp, salvo i casi di eccezionale necessità e urgenza in cui si può derogare al predetto termine.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece uno dei due Vicepresidenti, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della mag-



*Handwritten signature*

*Handwritten signature: Daniele Antonio*  
*Handwritten signature: L. Lepore*

gioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. E' regolarmente costituito anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il Consiglio Direttivo:

vigila e delibera sulla osservanza delle norme statutarie e dell'eventuale regolamento;

esegue tutte le iniziative associative e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;

compie tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;

cura l'impiego dei fondi del capitale liquido;

compila i bilanci e i rendiconti preventivi e consuntivi ed il bilancio sociale se richiesto dalla normativa vigente;

delibera al suo interno la nomina del Presidente, del Vicepresidente e del secondo Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;

propone l'entità della quota associativa annuale;

predispone, per l'approvazione dell'Assemblea, l'eventuale Regolamento di Esecuzione dello Statuto (e le sue variazioni) per la disciplina delle attività dell'Associazione e degli aspetti organizzativi particolari;

esamina e delibera sulle domande di nuove adesioni e delibera sui provvedimenti di esclusione dei Soci;

provvede a tutte le attività che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario, o da chi ha svolto le funzioni da segretario, sono sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza e vengono conservati agli atti.

## Articolo 11

(Presidente e Vice Presidente)

Presidente e Vice Presidente del Consiglio Direttivo sono Presidente e Vice Presidente dell'Associazione e cessano dalla carica per scadenza del Consiglio Direttivo, per dimissioni o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali; convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende all'attuazione delle deliberazioni di tali organi.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, conti correnti.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni è sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

E' ammessa la nomina di un secondo Vicepresidente. In tal caso i due Vicepresidenti agiranno disgiuntamente.

## Articolo 12

(Organo di Controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento;

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità dell' articolo 13 dello Statuto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Esercita i compiti previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 13

(Revisore dei Conti)

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo ed è eletto dall'Assemblea fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO DI ESERCIZIO

Articolo 14

(Proventi e Attivo Patrimoniale)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle somme di denaro e da ogni altro bene mobile e immobile, che potrà pervenire all'Associazione per donazione, eredità, legato, acquisto in qualsiasi altra forma, a titolo sia gratuito sia oneroso, e che, con delibera del Consiglio direttivo, può essere destinata a incremento del patrimonio per il raggiungimento dei fini istituzionali;
- dalle somme derivanti e prelevate dalle rendite, dai redditi dell'Associazione, da contributi e liberalità o altre entrate che il Consiglio Direttivo delibererà di destinare ad incremento del patrimonio;
- da eventuali fondi di riserva.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche o private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
4. contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;



*Handwritten signatures and notes:*  
- A large signature: "Direttore Dubois"  
- A smaller signature: "L. P. de B..."  
- A vertical note on the right: "nota, Dubois"

5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati e rimborsi da convenzioni;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni e contributi liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (a titolo esemplificativo: oboli volontari in occasione di eventi, feste, sottoscrizioni anche a premi, ecc.);
9. rendite patrimoniali;
10. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017 e di leggi in materia.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo, individuato con delibera del Consiglio Direttivo, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 art. 9 e secondo le norme vigenti.

#### Articolo 15 (Bilancio)

L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 CTS e della normativa vigente.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

L'esercizio finanziario si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno, qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di Bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il Bilancio Sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Nel rendiconto annuale il Consiglio Direttivo dell'Associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 d.lgs. 117/17.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.



#### PERSONALE RETRIBUITO

##### Articolo 16

(Personale retribuito)

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

#### ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E DEI VOLONTARI

##### Articolo 17

(Assicurazione e Responsabilità Civile)

I Soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano legalmente l'Associazione, i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'Associazione medesima e, in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Soci, invece, che dovessero agire senza una specifica delega o incarico impegnando l'Associazione, rispondono personalmente delle obbligazioni assunte.

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

#### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

##### Articolo 18

(Controversie)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli Organi, tra i Soci, oppure tra gli Organi e i Soci, deve essere devoluta alla procedura di mediazione che verrà avviata da un Mediatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura, entro 60 giorni dalla nomina.

Il Mediatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo, dall'Assemblea dei Soci.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del Mediatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

#### LIBRI SOCIALI

##### Articolo 19

(Libri)

L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

*Opere della  
Biblioteca  
di Campobasso  
nota Quinterini*

- 1) Il libro degli Associati;
- 2) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- 4) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale.

Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta scritta inviata al Presidente, il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta.

#### NORME DI RINVIO

##### Articolo 20

##### (Norme di Rinvio)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE  
REDATTO SU SUPPORTO CARTACEO

AI SENSI DELL'ART. 23, COMMI 3, 4 E 5 DEL D.LGS 82/2005.

Campobasso, 21 marzo 2023

Firmato digitalmente: Notaio Anna Farinaccio